

Segretario Generale

Prot. 376

Trasmissione a mezzo e-mail

Roma, 17 febbraio 2017

Ai Sig.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
Commissari di Riunione, Medici Fiduciari
e p.c. Ai Sig.ri Consiglieri Federali

Circolare n° 17 del 17 febbraio 2017

Oggetto: applicazione art. 1 comma 4 del Regolamento AOB.

Richiamata la precedente Circolare n° 56 del 4 luglio u.s. di pari oggetto e preso atto della avvenuta verifica della CTN sulla corretta applicazione della suddetta norma regolamentare, ai fini del tesseramento all'attività agonistica 2017 si comunica quanto segue:

- Gli atleti agonisti A.O.B. possono esordire dopo almeno 30 giorni dalla data del loro primo tesseramento, al fine di garantire un idoneo livello di addestramento tecnico-tattico e di preparazione atletica. Per facilitare il lavoro dei Commissari di Riunione si consiglia di riportare sul libretto personale del pugile ben visibile la data esatta del 1° tesseramento.
- Gli atleti amatori con tesseramento in corso di validità (superiore a 30 giorni) ed in possesso del certificato medico agonistico di tipo B1 (Circolare n° 38 del 29.09.2015) possono esordire come atleta agonisti AOB. Per chi è stato tesserato in passato come atleta amatore ma ha interrotto il suo tesseramento vale invece quanto esposto al punto precedente.
- L'atleta proveniente, nella stagione sportiva precedente, dal Settore Giovanile con la qualifica di Allievo ed in continuità di tesseramento, può passare ad atleta agonista AOB con qualifica Schoolboy ed esordire senza l'obbligo dell'osservanza di almeno 30 gg. di addestramento tecnico-tattico.

Si prega i Comitati e Delegazioni Regionali di voler dare la massima diffusione alla presente circolare.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Dott. Alberto Tappa

